


**CORTE DI CASSAZIONE***Notifica per pubblici proclami*

Notifica per pubblici proclami (autorizzata dal Primo Presidente della Corte di Cassazione) nei confronti di tutte le parti non costituite nel giudizio di appello deciso dalla sentenza n. 346/2009 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, del ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. proposto dall'Assessorato Territorio ed Ambiente-Regione Siciliana, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Presidenza della Regione Sicilia e dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, avverso la citata sentenza n. 346/2009, depositata il 5.5.2009 e notificata il 19.5.2009, resa nel giudizio di appello (RG riuniti 426-907-939-1144/2006) avverso la sentenza n. 2098/2005 del TAR Sicilia- sez. Catania. Il ricorso per cassazione è proposto avverso la sentenza n. 346/2009 nella parte in cui ha parzialmente accolto l'appello RG 426/2006 presentato dal Fallimento Bazia Garden s.r.l.-Palano & Figli s.r.l.-Ditta Palano Antonino, annullando a) il provvedimento della Capitaneria del 10 gennaio 2001, n. 535; b) l'atto di sottomissione del 22 gennaio 2001 n. 33 stipulato dalla Capitaneria con la Marina di Portorosa s.r.l. (Marina) al fine di affidare alla società la concessione della gestione portuale; c) l'atto di sottomissione del 22 gennaio 2001, n. 54 di rep. stipulato dalla Capitaneria con la Bazia Portorosa Cantiere Navale s.r.l. al fine di affidare in concessione a questa ultima l'area di mq. 4.550 destinata a cantiere navale; d) l'atto di sottomissione del 23 gennaio 2001 n. 56 stipulato dalla Capitaneria con la Saccne Rete s.r.l. al fine di affidare a quest'ultima in concessione l'area di mq. 739,32 per la realizzazione di un impianto di distribuzione di car-



burante; e) l'atto del 22 ottobre 2003 n. 641 di rep. con il quale la Capitaneria ha concesso alla Marina di Portorosa s.r.l. un'area di complessivi mq. 61.994,14 costituenti il porto di Porto Rosa già facenti parte dell'atto di sottomissione stipulato con la Bazia.

Con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza di appello per aver deciso la controversia in carenza di giurisdizione, dal momento che in caso di impugnazione di un provvedimento di sgombero di area demaniale seguito dalla concessione dell'area stessa a un altro soggetto, il giudizio spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, qualora il ricorrente (destinatario dell'ordine di sgombero) deduca a fondamento della propria domanda di essere titolare di un diritto soggettivo di proprietà su parte dell'area in questione, in considerazione del fatto che la demanializzazione sarebbe intervenuta in forza di un'opera di realizzazione di un porto e sulla base di un atto di sottomissione concluso con la Capitaneria di Porto nel quale si prevedeva la devoluzione al demanio dell'intera area a fronte di una concessione cinquantennale del porto, e che tuttavia, a seguito della declaratoria di caducazione dell'atto di sottomissione e della mancata concessione dell'uso del porto, l'area sarebbe ritornata nella sua proprietà privata, con conseguente carenza di potere di sgombero e di concessione dell'area privata a terzi.

Lorenzo D'Ascia  
Avvocato dello Stato

